



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DI BIAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2013^(*)

Modifiche all’articolo 39 del codice della nautica da diporto,
di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge sull'introduzione, nel codice della nautica da diporto, del permesso di conduzione risponde a tre esigenze ormai ineludibili: uniformarci il più possibile alle norme europee, offrire un sostanziale contributo alla sicurezza e dare ordine legale alla materia.

Relativamente al primo punto è sufficiente raffrontare la legislazione italiana con quella europea: attualmente in Italia la patente nautica è richiesta a partire da potenze superiori ai 30 KW (40,8 hp), mentre in Francia è richiesta a partire dai 4,5 KW, in Germania dai 3,6 KW, in Grecia dai 15 KW, in Spagna dai 10 KW, in Slovenia dai 3 KW. Potenze molto più basse quindi.

Il secondo punto rappresenta forse l'aspetto più importante, infatti in Italia con l'attuale legislazione si può condurre un natante avente un fuoribordo di 40 cv senza possedere la patente nautica già a partire dai sedici anni.

Tanto per fare un esempio pratico, ben corrispondente alla realtà, possiamo dire che oggi in Italia si può pilotare una imbarcazione di poco meno di 6 metri, abilitata al trasporto di circa otto o dieci persone, senza patente e quindi senza avere necessariamente esperienza di mare, alcuna conoscenza delle norme nautiche come le precedenze fra le imbarcazioni, la velocità da tenere nei porti, la distanza dalla costa, la velocità imposta alla navigazione sottocosta, la distanza di sicurezza dai bagnanti, dai subacquei e via dicendo. Oltre a tutto ciò dobbiamo considerare che è il comandante dell'imbarcazione ad avere la responsabilità degli imbarcati. A costui infatti il legislatore affida la re-

sponsabilità della vita dell'equipaggio, non regolamentandone però la necessaria formazione nautica di base, tecnica e pratica necessaria per la tutela e salvaguardia della vita in mare.

Insomma colleghi, oggi riteniamo in modo unanime un'autentica follia fornire un mezzo di locomozione, sia esso un motociclo o un'automobile, a chi non è in possesso di minimi requisiti psicofisici e di conoscenza delle norme stradali e dell'utilizzo del veicolo, motivo per il quale la legislazione corrente prevede l'istituzione del cosiddetto «patentino» per la guida dei motocicli. Dovremmo pertanto chiederci perché non considerare alla stessa stregua la conduzione di natanti, atteso che gli incidenti dovuti all'imperizia e all'ignoranza delle più elementari norme nautiche sono sempre più frequenti e, soprattutto nel periodo estivo, si trasformano in vere e proprie tragedie.

Perché, quindi, non fornire strumenti, almeno minimi, per la conduzione di un natante, anche piccolo e potenzialmente pericoloso, a coloro i quali praticano questa attività?

Collegli, è evidente la necessità di dare ordine legale alla materia, per andare oltre a quella consuetudine tutta italiana che vede l'improvvisazione nell'attività marinaresca.

Già a partire dalle motorizzazioni più basse quindi, si rende necessario istruire al corretto codice comportamentale coloro che intendono andare per mare, verificandone altresì l'idoneità psicofisica, allineandoci pertanto a quanto già previsto dalla normativa in materia degli altri Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Permesso di conduzione)

1. All'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) il permesso di conduzione per la condotta di unità da diporto aventi motori fuoribordo di cilindrata superiore ai 127 cc e comunque con potenza superiore a 3,7 KW o a 5,2 CV»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patente nautica e permesso di conduzione».

Art. 2.

(Requisiti per il conseguimento del permesso di conduzione)

1. I requisiti fisici e psichici e le modalità per il conseguimento del permesso di conduzione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

